

## COMUNE DI TELVE DI SOPRA

## CAPO 01 - PRINCIPI

## ART. 01

(RIFERIMENTI E RAPPRESENTANZA)

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI TELVE DI SOPRA RICHIAMA E VALORIZZA I PRINCIPI CHE ISPIRANO LE TRADIZIONI ED I COSTUMI DEGLI STATUTI DELLE GENTI TARENTINE E FA PROPRI I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, NONCHE' QUELLI GENERALI DELL'ORDINAMENTO CONTENUTI IN LEGGI DELLO STATO. DELLA REGIONE TARENTINO ALTO ADIGE E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

02. IL COMUNE HA COME SEGNI DISTINTIVI LO STEMMA. RAPPRESENTANTE I SIMBOLI DEL PATRONI DEL PAESE E DELLA CHIESA. ESSO HA LA FORMA DI SCUDO COSI' DISTINTO: TRINCIATO D'ARGENTO EDI AZZURRO. AL FILETTO D'ORO SULLA PARTIZIONE: IL PRIMO. D'ARGENTO ALL'AQUILA IN VOLO RIVOLTA. AL NATURALE, IL SECONDO D'AZZURRO ALLA CROCE LATINA SCORCIATA. D'ORO: E DA UN GONFALONE RAPPRESENTATO DA UN DRAPPO RETTANGOLARE CADENTE. TERMINANTE CON BORDO A TRE FRANGE. TRINCIATO DI AZZURRO EDI BIANCO. RAFFIGURANTE 10 STEMMA SOPRA DESCRITTO.

## ART. 02

(PRINCIPI ISPIRATORI, FINI ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI)

01. IL COMUNE DI TELVE DI SOPRA GARANTISCE E VALORIZZA IL DIRITTO DEI CITTADINI E DELLE LORO FORMAZIONI SOCIALI - PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI - DI CONCORRERE ALLO SVOLGIMENTO E AL CONTROLLO QUELLE ATTIVITA'.

02. PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE CIVILE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA'. L'EQUILIBRATO ASSETTO DEL TERRITORIO. LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO NELLA SOCIETA'.

03. PROMUOVE LA PACE. LA TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA: SI ISPIRA AI PRINCIPI DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE TRA I POPOLI, SENZA DISTINZIONI IDEOLOGICHE RELIGIOSE, DI ETA', DI CENSO, DI SESSO O DI RAZZA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE, NONCHE' DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE, PROMUOVENDO GLI ATTI NECESSARI ALLA LORO AFFERMAZIONE.

04. CONCORRE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E VALORIZZA IL PATRIMONIO STORICO. ARTISTICO E

LE TRADIZIONI CULTURALI.

05. SOSTIENE LE ATTIVITA' E LE INIZIATIVE DEL VOLONTARIATO E DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI: FAVORISCE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE A CARATTERE DI MUTUALITA'.

06. VALORIZZA LE RISORSE E LE ATTIVITA' CULTURALI. FORMATIVE E DI RICERCA E PROMUOVE. NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE AUTONOMIE, LE PIU' AMPIE COLLABORAZIONI CON LE ISTITUZIONI STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI.

07. IL COMUNE E' A SERVIZIO DEI CITTADINI E DELLE LORO FAMIGLIE, A TAL FINE PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SALUTE, ALL'ABITAZIONE, ALL'ISTRUZIONE, ALLA CULTURA, ALLA PRATICA SPORTIVA E A TUTTO CIO' CHE CONCORRE A TUTELARE LA VITA ED A MIGLIORARE LA SUA QUALITA'.

08. IL COMUNE. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E TENUTO CONTO DELLE RISORSE DI CUI PUO' DISPORRE. ATTRIBUISCE PRIORITA' AGLI INTERVENTI DESTINATI ALLE PERSONE EMARGINATE. CON DIFFICOLTA' FISICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE.

ART. 03

(RESPONSABILITA')

01. GLI AMMINISTRATORI EI DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMANO LA PROPRIA ATTIVITA' AD UNA ESIGENZA DI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA LORO FUNZIONE PUBBLICA.

ART. 04

(AZIONE AMMINISTRATIVA)

01. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ISPIRA A CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA', DI TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, COLLABORAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, CELERITA' ED IMPARZIALITA'.

ART. 05

(INFORMAZIONE)

01. IL COMUNE PROMUOVE L' INFORMAZIONE SULL' ORGANIZZAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E FAVORISCE LE INIZIATIVE VOLTE A FORNIRE AI CITTADINI LE NOTIZIE RELATIVE ALL' ATTIVITA' COMUNALE. ASSICURA PARTICOLARE INFORMAZIONE RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ATTI:

- STATUTO;

- BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO E DOCUMENTI ANNESSI;

- PIANI E ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE;

- ATTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI GENERALI. A TALE SCOPO IL COMUNE AGEVOLA LA LIBERA CONSULTAZIONE, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DEI PROVVEDIMENTI GENERALI COMUNALI. GLI ATTI PIU' IMPORTANTI DEL COMUNE VENGONO PORTATI A CONOSCENZA DELLE FAMIGLIE ANCHE MEDIANTE NOTIZIARIO PUBBLICATO PERIODICAMENTE. INFORMA CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE SULLE COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.

02. PER ASSICURARE LA CONOSCIBILITA' DEI REGOLAMENTI COMUNALI: ESSI ENTRANO IN VIGORE DOPO LA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, DELL' AVVISO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE.

ART. 06

(COLLABORAZIONI)

01. NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE, ANCHE PARTECIPANDO A FORME ASSOCIATIVE E A MODELLI ORGANIZZATIVI DI TIPO PRIVATISTICO PREVISTI DALLA LEGGE STATALE, REGIONALE O PROVINCIALE. LA COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RILEVANTI PER LO SVILUPPO

CULTURALE, SOCIALE OD ECONOMICO DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, VALORIZZA IL SISTEMA DEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI. LA PROVINCIA E LA REGIONE, UTILIZZANDO E PROMUOVENDO LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE PIU' IDONEE, TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE. ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' E AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI INTERESSE COMUNE; ASSUME ALTRESI' LA CONSULTAZIONE COME FORMA DI COLLABORAZIONE NELLE SCELTE AMMINISTRATIVE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE.

## CAPO 02 - INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE

### ART. 07

(DIRITTI DEI CITTADINI)

01. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI ADEGUATA INFORMAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE ATTIVITA' PROPRIE, ASSICURANDO AI CITTADINI. NONCHE' AGLI INTERESSATI SINGOLI OD ASSOCIATI:

A) IL DIRITTO DI ACCESSO EDI VISURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE;

B) IL DIRITTO DI OTTENERE COPIA DEGLI ATTI;

C) IL DIRITTO DI INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CHE LI RIGUARDANO.

02. LE NORME VIGENTI ED IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AL PUNTO 01), NONCHE' I TERMINI ENTRO I QUALI CIASCUN PROCEDIMENTO DEVE ESSERE CONCLUSO.

### ART. 08

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. AL FINE DI INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEL CITTADINI, GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE, POSSONO PROMUOVERE ASSEMBLEE PUBBLICHE FINALIZZATE, INCONTRI CON LA POPOLAZIONE, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO. SONO INOLTRE CONSENTITI I SEGUENTI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE, DA REGOLAMENTARE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO:

A) I REFERENDUM CONSULTIVI E PROPOSITIVI;

B) LE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

### ART. 09

(REFERENDUM)

01. POSSONO ESSERE RICHIESTI REFERENDUM CONSULTIVI E PROPOSITIVI IN RELAZIONE A PROBLEMI E MATERIE DI COMPETENZA LOCALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE. PRELIEVI CONTRIBUTIVI, DESIGNAZIONI, URBANISTICA, PATRIMONIO, NOMINA O REVOCHE DI PERSONE, NONCHE' SUGLI STESSI ARGOMENTI CHE SIANO STATI OGGETTO DI REFERENDUM NEL

BIENNIO PRECEDENTE.

03. IL REFERENDUM E' INDETTO QUALORA:

- SIA PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE APPROVATA DA DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SU INIZIATIVA PROPRIA O DELLA GIUNTA, OPPURE;

- VENGA, RICHiesto ALMENO DAL 30% DEGLI ELETTORI; LE SOTTOSCRIZIONI, ACQUISITE NEL TRIMESTRE PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA, DEVONO ESSERE AUTENTICATE.

04. IL GIUDIZIO SULLA REGOLARITA', LEGITTIMITA' ED AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DEL REFERENDUM, CHE DEVE PRECEDERE COMUNQUE LA DELIBERAZIONE DI INDIZIONE, SPETTA AD UN ORGANO COLLEGALE COMPOSTO DA UN LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE. DAL DIFENSORE CIVICO O DA UN TECNICO NOMINATO DAI PROPONENTI E DAL SEGRETARIO-COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 10

(PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI)

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE, COSTITUENTI ALMENO IL 10%, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE. LE PROPOSTE DEVONO INDICARE IL NOMINATIVO DEL REFERENTE AL QUALE L'AMMINISTRAZIONE POTRA' INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI E LA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA STESSA ACCOMPAGNATA. SE NECESSARIO, DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA. LE FIRME DEI PROPONENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE.

02. IL SINDACO TRASMETTE LE PROPOSTE, ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDANDOLE DEL PARERE DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA. L'ORGANO INTERESSATO ESAMINA E DELIBERA SULLA PROPOSTA ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA.

03. E' ASSICURATA LA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI AI PROPONENTI PER FORNIRE OGNI INFORMAZIONE SUGLI ASPETTI SOSTANZIALI FORMALI E PROCEDURALI.

ART. 11

(DIFENSORE CIVICO)

01. IL COMUNE RICONOSCE L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO. IL COMUNE POTRA' AVVALERSI DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE - MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE - O DEL DIFENSORE CIVICO DI ALTRI COMUNI, DI UNIONE DI COMUNI.

CAPO 03 - ORGANI

ART. 12

(CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, INDIVIDUANDONE ED INTERPRETANDONE GLI INTERESSI GENERALI, QUALE

**ORGANO**

DI GOVERNO E INDIRIZZO. NONCHE' DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO ESERCITA LE COMPETENZE AD ESSO CONFERIRE DALLA COSTITUZIONE. DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

04. ESSO ADOTTA APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO.

05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO O QUANDO LO RICHIEDA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA:

IN TAL CASO IL SINDACO E' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA PER L'ESAME DELLE QUESTIONI PROPOSTE.

06. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO A URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO CIO' SIA NECESSARIO PER DELIBERARE SU QUESTIONI RILEVANTI E INDILAZIONABILI, ASSICURANDO COMUNQUE AI CONSIGLIERI LA CONOSCENZA DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI DA TRATTARE ALMENO 24 ORE PRIMA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE E' REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DI OLTRE LA META' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, FATTI SALVI CASI PARTICOLARI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO.

08. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ADOTTATE CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, SALVO CHE LA LEGGE O LO STATUTO PRESCRIVANO UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

09. OGNI VOLTA CHE IL COMUNE DEVE DESIGNARE O NOMINARE PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI OD ORGANISMI E DELLA RAPPRESENTANZA SIANO CHIAMATI A FAR PARTE. IN FORZA DI LEGGI O REGOLAMENTI, ANCHE MEMBRI DELLA MINORANZA, I RAPPRESENTANTI MEDESIMI, DESIGNATI PUBBLICAMENTE, SONO ELETTI CON SISTEMA DI VOTAZIONE A VOTO LIMITATO, TRANNE I CASI DI SCELTA PER ACCLAMAZIONE.

10. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CHE, EVENTUALMENTE COADIUVATO DAI FUNZIONARI DI SEGRETERIA,

CURA LA REDAZIONE DEL VERBALE, CHE SARA' SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAL MEDESIMO ORGANO. SOTTOSCRIVENDOLO INSIEME AL SINDACO O A CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI COMUNALE AL SEGRETARIO, NELLA REDAZIONE DEI VERBALI PUO' ESSERE SOLO DI NATURA MERAMENTE MATERIALE, SENZA ALCUNA INTERFERENZA CON LA FUNZIONE DI VERBALIZZAZIONE.

11. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO LA LEGGE O IL REGOLAMENTO, ESSE DEBBANO ESSERE SEGRETE.

12. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO POSSONO ESSERE INVITATI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, NONCHE' FUNZIONARI DEL COMUNE ED ALTRI ESPERTI O PROFESSIONISTI PER RIFERIRE SUGLI ARGOMENTI DI LORO COMPETENZA.

**ART. 13**

(GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO-UN GRUPPO CONSILIARE, SALVA LA FACOLTA' DI OPTARE PER UN DIVERSO, GRUPPO, CON IL CONSENSO DI QUESTO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PER L'ESAME DI PROBLEMATICHE PARTICOLARI, SU BASE PARITETICA DELLE FORZE IN ESSO RAPPRESENTATE. CON RIFERIMENTO ALL'ESITO ELETTORALE STABILENDONE L'ORGANIZZAZIONE, LE COMPETENZE. I POTERI E LA DURATA.

#### ART. 14

##### (CONSIGLIERI)

01. CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO `FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO.

02. ESSI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA PER GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE. POSSONO, INOLTRE, PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI. IL REGOLAMENTO DETERMINA GARANZIE PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI AVERE TEMPESTIVA INFORMAZIONE SU TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMUNALI. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI E DOCUMENTI. SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE AL SINDACO PER ISCRITTO. ESSE SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI.

06. AI CONSIGLIERI SPETTA UN'INDENNITA' DI PRESENZA DETERMINATA NELLA MISURA DI L. 30000 .

#### ART. 15

##### (IL SINDACO)

01. IL SINDACO CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA IL COMUNE E LA COMUNITA' E PROMUOVE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

02. NELLE OCCASIONI IN CUI E' RICHIESTO E NELLE ALTRE IN CUI RISULTI OPPORTUNO. PORTA A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA.

#### ART. 16

##### (FUNZIONI)

01. IL SINDACO:

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, DETERMINANDONE L' ORDINE DEL GIORNO;

- PROMUOVE E COORDINA L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

- SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTENDO LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE;

- RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E FIRMA I MANDATI ALLE LITI;

- ESERCITA LE ULTERIORI FUNZIONI CHE GLI SONO ASSEGNATE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ASSUME OGNI INIZIATIVA



RITENUTA UTILE AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO PUO' AFFIDARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI. COMPITI SPECIFICI, DELIMITANDONE FUNZIONI E TERMINI.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL SINDACO E' SOSTITUITO DAL VICE-SINDACO NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO LE RELATIVE FUNZIONI VENGONO SVOLTE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 17

(GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE: ESSA OPERA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO NEGLI ATTI DI COMPETENZA.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

03. SPETTA ALLA GIUNTA L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI, AL SINDACO, AL SEGRETARIO OD ALTRI FUNZIONARI.

04. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEL SUO SENO. TUTTAVIA IL CONSIGLIO PUO' ELEGGERE ASSESSORE FINO AD UN MASSIMO DI 02 CITTADINI NON CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

06. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORE PER ALTRA CAUSA, SONO COMUNICATE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON LA MAGGIORANZA PRESCRITTA PER

L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

07. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA NON SONO VALIDE SE NON E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E SE NON SONO ADOTTATE DALLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

08. IL SINDACO PUO' RIPARTIRE TRA I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMPETENZE, NONCHE' COMPITI DI GOVERNO E DI GESTIONE IN BASE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE. IL SINDACO NOMINA, TRA GLI ASSESSORI, UN VICE SINDACO CON FUNZIONI VICARIE.

09. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. ALLE SEDUTE POSSONO, ESSERE INVITATI I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, NONCHE' FUNZIONARI DEL COMUNE ED ALTRI ESPERTI O PROFESSIONISTI PER RIFERIRE SUGLI ARGOMENTI DI LORO COMPETENZA.

#### ART. 18

(SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. QUANDO SIA PRESENTATA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO 10 GIORNI IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA VOTAZIONE. SULLA MOZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA A VOTO PALESE PER APPELLO NOMINALE.

#### CAPO 04 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

##### ART. 19

###### (PRINCIPI ORGANIZZATIVI)

01. IL COMUNE ORDINA LA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONFORMEMENTE A CRITERI DI FUNZIONALITA', ECONOMICITA' DI GESTIONE, FLESSIBILITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA. L'ATTIVITA' DEL PERSONALE SI UNIFORMA, AI VARI LIVELLI, A PRINCIPI DI AUTONOMIA. PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ASSICURANO LA LEGITTIMITA'. L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

##### ART. 20

###### REGOLAMENTO DEL PERSONALE)

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE. NEL RISPETTO DELLE LEGGE DELLO STATUTO, DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE ED IL SUO INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI;
- B) L'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA DELL'ENTE;
- C) LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE;
- D) LE MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO;
- E) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI DISCIPLINARI;
- F) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- G) TUTTE LE MATERIA OGGETTO DEGLI ACCORDI SINDACALI.

##### ART. 21

###### (STATO GIURIDICO DEL PERSONALE)

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMUNALE SONO DISCIPLINATI DA LEGGI, REGOLAMENTI ED ACCORDI SINDACALI.

02. LA LEGGE DISCIPLINA L'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, LE CAUSE DI CESSAZIONE DEL MEDESIMO E LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTI FONDAMENTALI.

03. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI PROPRI LAVORATORI.

##### ART. 22

###### (IL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL FUNZIONARIO PIU' ELEVATO IN GRADO DEL COMUNE, E' CAPO DEL PERSONALE ED HA FUNZIONI DI DIREZIONE, DI SINTESI EDI RACCORDO DELLA STRUTTURA BUROCRATICA CON GLI ORGANI DI



GOVERNO. ESSO DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DAL QUALE RICEVE DIRETTIVE.

02. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, REDIGE I RELATIVI VERBALI APPONENDOVÌ LA PROPRIA FIRMA. ESPRIME I PARERI DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE E, QUANDO NECESSARIO, AL LORO INVIO AGLI ORGANI DI CONTROLLO.

03. CURA LE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI, VIGILANDO SULLE STRUTTURE COMPETENTI; SOVRINTENDE ALLO

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. PRESTA AD ESSI CONSULENZA GIURIDICA. NE COORDINA L'ATTIVITA' E DIRIME EVENTUALE CONFLITTI DI COMPETENZA SORTI TRA I MEDESIMI; ACCERTA ED INDICA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDURALE.

04. PROVVEDE AGLI ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE CHE IL REGOLAMENTO NON RISERVI ALLA GIUNTA.

05. ROGA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE, SE RICHIESTO DAL SINDACO, GLI ATTI CONSENTITI DALLA LEGGE, PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, SALVO CHE IL REGOLAMENTO NON PREVEDA DIVERSAMENTE.

06. ESERCITA OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE AFFIDATAGLI DALLE LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

#### ART. 23

(I RESPONSABILI DEI SERVIZI)

01. I RESPONSABILI DI SERVIZIO PROVVEDONO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI DI LORO COMPETENZA, FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI, CHE SI RENDANO NECESSARIE ED UTILI PER L'ORGANO CHE DOVRA' ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO.

02. PROVVEDONO A DARE PRONTA ESECUZIONE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.

03. FERME LE COMPETENZE ATTRIBUITE PER LEGGE O STATUTO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SPETTA AI RESPONSABILI DI SERVIZIO;

A) LA GESTIONE CORRENTE DEI SERVIZI COMUNALI, IVI COMPRESA, L'ASSUNZIONE, CON IL CONCORSO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEGLI IMPEGNI DELLE SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE, DI QUELLE CHE CONSEGUONO PREESISTENTI OBBLIGAZIONI, O SENTENZE O DERIVANO DA ALTRO ATTO EMANATO, DAGLI ORGANI DEL COMUNE, NONCHE' ENTRO I LIMITI DI SPESA STABILITI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, DELLE SPESE OCCORRENTI PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MEDESIMI;

B) LA CURA CHE LE ENTRATE AFFERENTI AL SERVIZI DI LORO COMPETENZA SIANO ACCERTATE, RISCOSE E VERSATE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE NEI CASI PREVISTI, ALL'ECONOMO;

C) IN BASE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ADOTTANO GLI ATTI CHE HANNO RILEVANZA ESTERNA;

D) SOTTOSCRIVONO LA CORRISPONDENZA INERENTE GLI AFFARI CORRENTI PER I QUALI LA LEGGE NON RICHIEDE ESPRESSAMENTE LA FIRMA DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, IL QUALE HA, IN OGNI CASO, FACOLTA' DI AVOCAZIONE;

E) FORMULANO I PARERI E LE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE SU OGNI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA.

#### CAPO 05 - SERVIZI PUBBLICI

##### ART. 24

(PRINCIPI)

01. I SERVIZI COMUNALI, IN QUALSIASI FORMA GESTITI, SONO DISCIPLINATI IN MODO TALE DA CONSENTIRE IL PIU' AMPIO SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI CUI E' FINALIZZATA L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI DIRITTI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAGLI ACCORDI COLLETTIVI.

##### ART. 25

SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI POSSONO ESSERE RESI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA QUANDO, IN RAGIONE DELLA DIMENSIONE O DELLA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI, NON RICHIEDONO STRUTTURE DOTATE DI PIENA

AUTONOMIA GESTIONALE. I SERVIZI IN ECONOMIA VENGONO SVOLTI MEDIANTE L'USO DI RISORSE PROPRIE DEL COMUNE, O AVVALENDOSI DI ALTRE

FORME DI GESTIONE, NELL'AMBITO DELLE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO I SERVIZI PER I LORO CONTENUTI IMPRENDITORIALE E LE LORO CARATTERISTICHE TECNICHE ED ECONOMICHE APPAIONO MEGLIO ORGANIZZABILI IN TALE FORMA, ANCHE MN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI E A CRITERI DI ECONOMICITA': I

CONCESSIONARI SONO SCELTI CON PROCEDIMENTI CONCORSUALI, SULLA BASE DI REQUISITI TECNICI ED IMPRENDITORIALI, PREFERENDO A PARITA' DI

CONDIZIONI, LE COOPERATIVE E LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO;

C) MEDIANTE AZIENDE SPECIALI PER SERVIZI DI NOTEVOLE RILEVANZA ECONOMIA ED IMPRENDITORIALE;

D) MEDIANTE ISTITUZIONE PER SERVIZI DI NATURA SOCIALE E CULTURALE CHE RICHIEDANO DI ESSERE SVOLTI CON AUTONOMIA GESTIONALE, MA NON AVENTI PREVALENTE CARATTERE IMPRENDITORIALE;

E) MEDIANTE PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' O LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE.

02. IL COMUNE, NEL QUADRO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI, PROMUOVE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EDI ASSOCIAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, CON OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, CON I PRIVATI, ANCHE MEDIANTE L'ADESIONE A CONVENZIONI, CONSORZI E UNIONI DI COMUNI.

##### ART. 26

(SERVIZI DI RILEVANZA SOCIALE)

01. IL COMUNE RICONOSCE E FAVORISCE LO SVILUPPO E L'ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LA PERSONA CHE QUALIFICANO IL VIVERE CIVILE,

ATTINENTI L'ISTRUZIONE SCOLASTICA DI OGNI ORDINE E GRADO, LA PROMOZIONE CULTURALE E L'ASSISTENZA DEI SOGGETTI SOCIALMENTE DEL GARANZIA DI UN'ESISTENZA DIGNITOSA.

02. IL COMUNE RICONOSCE NEL VOLONTARIATO UN PATRIMONIO IMPORTANTE DI

COESIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE E UN VEICOLO SUPPLEMENTARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI, NE VALORIZZA IL RUOLO, NE SOSTIENE L'AZIONE ED OPERA PER LA SUA PROMOZIONE.

03. I FINI DI CUI AL COMMA 01) SARANNO PERSEGUITI ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE ED EVENTUALE AUDIZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI.

#### ART. 27

(AMMINISTRATORI)

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI, DEGLI ENTI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI, NONCHE' I RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA PERSONE CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA QUALIFICATA E COMPROVATA COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI D'AMBITO COMUNALE E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE E DA UN NUMERO DI COMPONENTI NON INFERIORE A QUATTRO E NON SUPERIORE A SEI. ESSO DURA IN CARICA FINO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESERCITA, LE PROPRIE FUNZIONI FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL PRESIDENTE E' NOMINATO, FRA I COMPONENTI IL CONSIGLIO,

DI AMMINISTRAZIONE, DAL CONSIGLIO COMUNALE AL QUALE COMPETE ANCHE LA NOMINA DEL DIRETTORE, SE PREVISTO.

03. LO STATUTO DELL'AZIENDA, ENTE OD ISTITUZIONE, DETERMINA GLI ATTI FONDAMENTALI SOGGETTI AD APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. COMPRENDENDOVIS IN OGNI CASO LA PIENA ORGANICA, I BILANCI, I PROGRAMMI PLURIENNALI ED I REGOLAMENTI CONCERNENTI I SERVIZI.

04. IN CASO DI INSODDISFACENTE FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA O DELL'ISTITUZIONE O DI GRAVE VIOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI COMUNALI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', A MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, REVOCARE IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, MEDIANTE ATTO CONTENENTE LA CONTESTUALE NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

#### CAPO 06 - GESTIONE FINANZIARIA

##### ART. 28

(CRITERI GENERALI)

01. LA GESTIONE CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATA, NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DELLO STATUTO, DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI FONDA SUL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

03. IL COMUNE ESERCITA LA POTESTA' IMPOSITIVA E DECISIONALE AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE E SECONDO CRITERI DI GIUSTIZIA ED EQUITA'.

04. TUTTI GLI UTENTI DEI SERVIZI E DEL PATRIMONIO SONO CHIAMATI A COMPARTECIPARE AI COSTI RELATIVI. NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI STRETTA NECESSITA' SOCIALE IL COMUNE PUO' TENERE

CONTO TUTTAVIA DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

ART. 29

(BILANCIO)

01. IL BILANCIO E' REDATTO IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. ESSO E' REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, OSSERVANDO I PRINCIPI DI UNIVERSALITA' VERIDICITA', UNITA', INTEGRITA', SPECIFICAZIONE, PAREGGIO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO.

ART. 30

(REVISORE DEI CONTI)

01. REVISORE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE ED HA FACOLTA' DI PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

02. IL REVISORE ESERCITA I COMPITI STABILITI DALLA LEGGE, E VERIFICA L'AVVENUTO ACCERTAMENTO DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI DELL'ENTE.

03. PUO' FORMULARE, ANCHE AUTONOMAMENTE DALLA RELAZIONE SUL RENDICONTO RILIEVI E PROPOSTE PER CONSEGUIRE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. FORNISCE AL CONSIGLIO, SU RICHIESTA, ELEMENTI E VALUTAZIONI TECNICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO MEDESIMO.